



COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO
Provincia di Pesaro e Urbino

R E G O L A M E N T O
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29-12-2010

ARTICOLO 1
- ISTITUZIONE DELLA TASSA -

1. E' istituita nel Comune di Montemaggiore al Metauro tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati, ai sensi e per gli effetti del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. del 14.09.1931, n 1175 e successive modificazioni e integrazioni, nonché come disposto, ai sensi del Decreto Legislativo del 15.11.1993, n. 507, tenuto conto del disposto di cui all'art. 39 legge 22.2.1994 n. 146
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984, alla legge regionale 26.04.1990 n. 31, alla legge 22.2.1994 n. 146 art. 39.

ARTICOLO 2
- LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI -

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani specificato nell'allegato "1" –
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ai sensi del D.P.R. 915/1982, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune di Montemaggiore al Metauro può estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi interni ed assimilati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate di cui sopra.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa degli R.S.U. interni ed assimilati la tassa è dovuta in misura del 30% della tariffa.
4. La tassa è dovuta nel limite di cui al comma precedente (30%) nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del "Regolamento dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani" relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione fermo restando il disposto del comma 4.

ARTICOLO 3
- PRESUPPOSTO DELLA TASSA - INTASSABILITA' -

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - A) - tutti i vani in genere all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, ecc.);
 - B) - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, botteghe e laboratori di artigiani;
 - C) - tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi;

D) - tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili di banche, di teatri e cinematografi, di stabilimenti ed opifici industriali, con esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

E) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da giuoco e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici, sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

F) - tutti i vani principali ed accessori di ambulatori e di studi medici e veterinari, di poliambulatori, di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di palestre e simili;

G) - tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale, d'aspetto, altri, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, ecc.) di istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;

H) - tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.

3. Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, ove possono prodursi rifiuti urbani o assimilati.

4. Sono, pertanto, considerate tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura, limitatamente alla superficie funzionale all'attività di distribuzione;

c) e aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente ed anche qualora l'attività non venga esplicata con continuità ma a giorni ricorrenti;

d) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

5. Non sono tassabili i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili, facenti parte dei locali di abitazione.

6. Non sono tassabili le soffitte e mansarde di misura inferiore a mt. 1,70.

7. Non sono tassabili quelle superfici o parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedano a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Non sono altresì tassabili quelle superfici ove si formano rifiuti speciali assimilati purché superiori a 200 mq. e gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico.

8. L'intassabilità di cui al comma precedente ha effetto a condizione che i soggetti interessati provvedano ad allegare alla denuncia di cui al successivo articolo 16:

a) nel caso in cui dichiarino di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune, ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma del D.P.R. n. 915/82;

b) nel caso in cui provvedano allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

9. Non sono tassabili le superfici, ove si producono residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo, destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia.

ARTICOLO 4

– RIFIUTI SPECIALI -

1. I rifiuti che non rientrano nelle indicazioni di cui al n. 1 punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 D.P.R. 915/82, sono rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. 915/1982 e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile.

ARTICOLO 5

- GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO -

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, né può essere inferiore al 50% del costo di esercizio.
2. Qualora l'Ente versi nelle condizioni di cui all'articolo 45 comma 2^a lettera b) del Decreto Legislativo n. 504/1992, il gettito non potrà essere inferiore al 70% ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 comma 1 del D.Lgs n. 507/1993;
3. Il costo di esercizio di cui al comma 1, comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 67, comma 2^a del T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986.
4. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 3, sono dedotte per quote percentuali, corrispondenti al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed assimilati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 del D.P.R. 915/1982, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'articolo 11.

ARTICOLO 6

- SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO -

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni dei condomini di cui all'articolo 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento dei Servizi di smaltimento rifiuti urbani" qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 13, la tassa è determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi di una quota dal 2 al 10% in ragione inversa del numero dei condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

ARTICOLO 7

- INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE O DETENZIONE -

1. La tassa è corrisposta sulla base di una tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo dovuto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero di ufficio.

ARTICOLO 8
- COMMISURAZIONE E TARIFFE -

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate secondo il disposto dell'articolo 65 comma 2[^] del D. Lgs 507/1993;
3. La classificazione delle categorie è riportata nell'allegato A) al presente regolamento.

ARTICOLO 9
- ESENZIONI -

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali o in cui si svolgono servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese;
 - b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello dell'esercizio del culto in senso stretto;
 - c) le pertinenze delle case coloniche purché destinate ad uso agricolo;
 - d) le scuole statali e comunali del territorio.

ARTICOLO 10
- CONDIZIONI PER L'ESENZIONE -

1. L'esenzione di cui al precedente articolo 9 è concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine del 20 settembre, corredata da ogni documento idoneo a comprovare la sussistenza delle condizioni prescritte.
2. Limitatamente a quanto previsto al punto 1) l'Ufficio competente, dopo aver disposto opportuni accertamenti sulla effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate, provvede annualmente a redigere l'elenco di coloro cui viene riconosciuto il diritto all'esenzione.
3. Il Comune può, in ogni caso ed in qualsiasi tempo, eseguire accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. La concessione dell'esenzione opera anche per gli anni successivi a quello di riferimento, salvo le verifiche di cui al comma precedente, gli interessati sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di qualsiasi variazione alle condizioni dichiarate, e da cui derivi l'applicazione della tassa, che decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. L'omissione della presentazione della denuncia di variazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.L.G.S. 15.11.1993 n. 507.

ARTICOLO 10 bis
CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non sono soggetti alla Tassa i seguenti cespiti:
 - I locali e le aree impraticabili;
 - I locali che per loro natura o per l'uso al quale sono destinati non possono produrre rifiuti;
 - I locali e le aree inutilizzati o inagibili sulla base di certificazioni presentate dal soggetto passivo
 - Gli alloggi non allacciati ai servizi di rete e non arredati;
 - Le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, nonché alle celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.

ARTICOLO 11

- TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO - RIDUZIONI -

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa
3. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a) abitazioni con un solo occupante limitatamente alla superficie eccedente i 40 mq.;
 - b) le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, utilizzati per attività stagionali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio della attività svolta.
 - c) le abitazioni a disposizione non utilizzate come abitazione principale. La riduzione, così come determinata alla precedente lett. a), si applica dietro istanza del contribuente con la quale lo stesso autocertifica che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore ai sei mesi (180 gg) e non è concessa in locazione o in comodato.
 - d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nelle condizioni descritte nel comma 3, lett. B) D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori del territorio Nazionale;
4. Per le abitazioni coloniche la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso alle abitazioni stesse. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30% della tariffa di cui all'appendice A) per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta.
5. Le agevolazioni per la riduzione delle superfici e delle tariffe di cui ai precedenti punti, sono applicate sulla base dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione ed hanno efficacia dall'anno successivo.
6. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai comma 3 e 4. In caso contrario si provvede al recupero del tributo dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo al beneficio della riduzione, sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 12

- DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA -

1. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro i termini previsti dalla legge il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, applicabili all'anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro tale termine, si intendono mantenute in vigore le tariffe approvate per l'anno in corso.

ARTICOLO 13

- DENUNCE -

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione degli elementi di cui all'art. 70 comma 3 quali il codice fiscale del contribuente, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, nonché delle specifiche previste per altro tipo di conduzione, l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
2. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.
3. La denuncia relativa alla applicazione della tassa deve contenere dettagliata specifica delle condizioni necessarie alla identificazione della non applicabilità di essa ai locali e alle aree che

per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno da idonea documentazione.

4. In tutti i casi di inizio, variazione, o cessazione della occupazione conduzione di locali e di aree assoggettabili alla tassa prescritta nel presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Comunale dei Tributi, sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune.

5. Le denunce di inizio dell'occupazione o conduzione devono essere presentate all'Ufficio Tributi, che rilascerà apposita ricevuta, senza ritardo e comunque entro il termine del 20 Gennaio successivo alla data di inizio e comportano la tassazione dal primo giorno del bimestre solare immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

6. Le denunce di variazione dell'occupazione o conduzione, devono essere presentate entro il 20 Gennaio successivo al verificarsi della variazione: esse comportano la rettifica della tassazione dal primo giorno dell'anno successivo. Le denunce di variazione presentate dopo il suddetto termine, anche se in dipendenza di fatti accaduti anteriormente, si riterranno tempestive rispetto al termine del 20 Gennaio dell'anno successivo.

7. Le denunce di cessazione dell'occupazione o conduzione possono essere presentate in qualsiasi momento. La riduzione della tassa ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

8. Non sono ritenute valide, agli effetti previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche previste dal DPR 31.01.1958 n. 136, le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

9. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

ARTICOLO 14

- ACCERTAMENTO -

1. L'Ufficio Tributi provvede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del servizio e contengono le specifiche dettate dall'articolo 71 - comma 2[^] - del D. Lgs. n. 507/1993.

4. Gli avvisi di cui al comma 1[^] devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ARTICOLO 15

- RISCOSSIONE -

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini previsti è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare al Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per le Marche, a pena di decadenza entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro i termini previsti dalla legge.

2. Nei ruoli suppletivi sono iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1[^] sono riscossi nei modi e nelle forme previste, con le eventuali possibilità di rateizzazione, come stabilito dall'articolo 72 comma 3[^] del D. Lgs. n. 507/1993.

ARTICOLO 16

- POTERI DEL COMUNE -

1. Ai fini della verifica e del controllo dei dati contenuti nelle denunce presentate o acquisiti in sede di accertamento di ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio incaricato del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici debitamente sottoscritti. Può altresì utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad altri enti pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1[^], nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione della misura delle superfici.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, delle aree tassabili.

ARTICOLO 17

- FUNZIONARIO RESPONSABILE -

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento, dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 18

- RIMBORSI -

1. Nei casi di errore e/o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto eventualmente stabilito con sentenza o provvedimento di illegittimità dalle autorità tributarie competenti, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'articolo 7 comma 4[^], da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In tutti gli altri casi, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta (90) giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 19

- TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO -

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto della occupazione con il modulo di versamento previsto in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva, è recuperato unitamente alla sanzione interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio del contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite agli articoli 13 e 18 per la tassa annuale.

ARTICOLO 20

- SANZIONI -

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4[^], del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto;
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 400.000;
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

ARTICOLO 21

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 5 per l'anno 1996, è dedotto dai costi complessivi dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, 3[^] comma n. 3) del D.P.R. 915/1982. L'eventuale eccedenza di reddito è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo del 1997.
2. I termini di accertamento e riscossione di cui agli articoli 12 - 13 - 14 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1996, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa.

ARTICOLO 22

- ENTRATA IN VIGORE -

Il presente Regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2011.

I N D I C E

=====

Art. 01 - Istituzione della tassa.....	Pag. 2
Art. 02 - Limiti territoriali di applicazione della tassa disposizioni particolari	Pag. 2
Art. 03 - Presupposto della tassa intassabilità	Pag. 2
Art. 04 - Rifiuti equiparati.....	Pag. 3
Art. 05 - Gettito e costo del servizio.....	Pag. 4
Art. 06 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag. 4
Art. 07 - Inizio e cessazione della occupazione o detenzione.....	Pag. 4
Art. 08 - Commisurazione e tariffe.....	Pag. 5
Art. 09 - Esenzioni.....	Pag. 5
Art. 10 - Condizioni per l'esenzione.....	Pag. 5
Art. 10-bis – Cause di esclusione.....	Pag. 5
Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni d'uso Riduzioni.....	Pag. 6
Art. 12 - Deliberazione della tariffa.....	Pag. 6
Art. 13 - Denunce.....	Pag. 6
Art. 14 - Accertamento.....	Pag. 7
Art. 15 - Riscossione.....	Pag. 7
Art. 16 - Poteri del Comune.....	Pag. 8
Art. 17 - Funzionario responsabile.....	Pag. 8
Art. 18 - Rimborsi.....	Pag. 8
Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	Pag. 8
Art. 20 - Sanzioni.....	Pag. 9
Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.....	Pag. 9
Art. 22 - Entrata in vigore.....	Pag. 9

RIDETERMINAZIONE CLASSIFICAZIONE CATEGORIE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
I [^]	LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE
II [^]	LOCALI DESTINATI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, AMBULATORI E SIMILI
III [^]	STABILIMENTI ED UFFICI INDUSTRIALI
IV [^]	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
V [^]	SUPERMECATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI, PLURILICENZE ALIMENTARI MISTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
VI [^]	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, ALTRI BENI DUREVOLI, PLURILICENZE NON ALIMENTARI
VII [^]	MAGAZZINI, AUTORIMESSE, DEPOSITI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
VIII [^]	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
IX [^]	ALBERGHI CON RISTORANTE
X [^]	SALE CONVEGNO, TEATRI, CINEMATOGRAFI
XI [^]	TRATTORIE, RISTORANTI, PIZZERIE
XII [^]	BAR, CAFFE', PASTICCERIE E SIMILI
XIII [^]	COLLEGI, CONVITTI, PENSIONI, CASE DI CURA NON OPERANTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E SIMILI
XIV [^]	ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE, SINDACALI, POLITICHE E ASSOCIAZIONI VARIE AVENTI FINI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
XV [^]	AREE ADIBITE A : CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STABILIMENTI BALNEARI
XVI [^]	ALTRE AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI